



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte d'Appello di Roma

PROTOCOLLO D'INTESA

T R A

la Regione Lazio, con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo 212, C.F. 080143490581, nella persona del Presidente Nicola Zingaretti;

E

la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, con sede legale in Roma, Piazza Adriana 2, C.F. 80206550586, nella persona del Procuratore Generale Giovanni Salvi;

VISTO

- il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*;
- la Legge Regionale 11 agosto 2008, n. 15 *"Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia"*;
- il protocollo d'intesa tra il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma e i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Roma, Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Tivoli, Velletri, Viterbo (in seguito, per brevità, *"Protocollo della Procura Generale"*) firmato il 7 maggio 2013;

CONSIDERATO

- che l'esecuzione dell'ordine di demolizione è di competenza della Procura presso il Tribunale territoriale ovvero della Procura Generale presso la Corte di Appello, nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado sia stata riformata dal giudice di appello;
- che la Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità, svolge, tra le altre, attività di governo e controllo del territorio, anche con riferimento alla vigilanza urbanistica-edilizia ed al contrasto all'abusivismo, e dispone, pertanto, di specifici compiti e professionalità nelle materie in questione;

- che, sebbene Regione Lazio e Procure presso il giudice di primo e secondo grado svolgano funzioni complementari sotto il profilo della repressione dell'abusivismo edilizio, non vi è coordinamento normativo tra le rispettive attività;
- che la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma e la Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità hanno manifestato interesse a collaborare, in particolare prospettandosi l'opportunità, da parte della Procura Generale, di avvalersi dei dipendenti regionali dotati di specifiche professionalità attribuendo ai medesimi la qualifica di consulenti tecnici del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 359 del codice di procedura penale ed in assenza di corrispettivo a carico della Procura Generale, il tutto nell'ambito delle procedure di demolizione degli abusi edilizi attivate in esecuzione di Sentenze e dei decreti penali di condanna passati in giudicato e in conformità a quanto previsto nel richiamato "Protocollo della Procura Generale";
- che la Regione Lazio ritiene proficua la predetta collaborazione con proprio personale al fine di garantire una più efficace azione di repressione dell'abusivismo edilizio sul relativo territorio, all'interno dei propri compiti istituzionali;
- che, pertanto, si rende necessario creare un coordinamento tra la Procura Generale e la Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità - per semplificare e snellire il procedimento di nomina di dipendenti regionali come consulenti tramite la creazione di un Albo Interno con criterio di designazione a rotazione;
- che, inoltre, l'articolo 29 della l.r. 15/2008 prevede un apposito Fondo regionale di rotazione per le spese connesse alle attività di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio, finalizzato a concedere anticipazioni ai Comuni, da restituire senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi;
- che la possibilità, prevista dall'articolo 29 della l.r. 15/2008, per le amministrazioni comunali di ottenere anticipazioni per le spese di demolizione e ripristino può estendersi anche ai casi in cui le medesime amministrazioni comunali curino le attività di demolizione non sul piano strettamente amministrativo, ma quale organo che fornisce collaborazione alla Procura Generale della Repubblica per l'esecuzione delle sentenze di condanna passate in giudicato che abbiano disposto, come sanzione amministrativa, la demolizione dell'opera abusiva ed il ripristino dello stato dei luoghi, posto che la finalità della predetta norma è quella di garantire l'effettività della demolizione dei manufatti abusivi, riconosciuti come tali tanto da ordinanze comunali quanto da sentenze esecutive di condanna emesse in sede penale;
- che, pertanto, non contraddice lo spirito della norma la possibilità di erogare le suddette anticipazioni anche alle amministrazioni comunali che diano corso alle attività di demolizione ordinate da sentenze e decreti penali di condanna esecutive ed a seguito di richiesta di collaborazione da parte della Procura Generale, quale organo deputato all'esecuzione delle medesime sentenze;
- che il presente protocollo d'intesa può trovare applicazione anche alla procedure esecutive di demolizione e/o restituzione in pristino di competenza delle Procure della Repubblica del distretto che riterranno di avvalersene;
- che restano ferme le possibilità per i Comuni di accedere al suddetto fondo all'interno della usuale azione amministrativa di repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio, ai sensi degli artt. 29 e 30 della L.R. n. 15 citata;

TANTO PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo, che ha ad oggetto la collaborazione tra le parti finalizzata ad agevolare l'esecuzione delle Sentenze e dei decreti penali di condanna che abbiano ordinato la demolizione dei manufatti abusivi, nei casi in cui la Procura Generale della Repubblica riterrà di coinvolgere nell'intervento di demolizione e/o ripristino, a titolo di collaborazione, la Regione e l'amministrazione comunale nel cui territorio deve essere eseguito l'intervento.

Articolo 2

(Nomina di dipendenti regionali quali consulenti del p.m.)

Ai sensi dell'art. 359 del c.p.p. il Pubblico Ministero può nominare o avvalersi di dipendenti regionali quali consulenti individuati nell'Albo Interno definito in premessa, in assenza di oneri a carico della Procura procedente.

A tal fine la Procura Generale e le Procure della Repubblica presso i Tribunali del distretto, che riterranno di avvalersi di questo protocollo d'intesa, inoltrano apposita comunicazione alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità della Regione Lazio, la quale individua il dipendente da incaricare, in possesso delle idonee competenze professionali, secondo criteri di designazione a rotazione, e ne comunica il nominativo al richiedente ai fini della nomina. In alternativa la predetta Direzione Regionale può comunicare alla Procura richiedente una rosa di nominativi nell'ambito della quale la Procura individua il dipendente da incaricare, secondo criteri di rotazione.

Articolo 3

(Oggetto della consulenza tecnica)

Il dipendente regionale designato ai sensi del precedente articolo 2 assumerà, senza oneri finanziari per la Procura Generale o per le Procure della Repubblica presso i Tribunali del distretto che ne hanno fatto richiesta, la veste di consulente tecnico del P.M., eventualmente in affiancamento al Dirigente dell'Ufficio Tecnico - Settore Edilizia ed Urbanistica dell'amministrazione comunale interessata o al diverso dipendente comunale da quest'ultimo designato.

La consulenza tecnica può articolarsi in due distinte fasi:

- la prima fase avrà ad oggetto le verifiche tecniche finalizzate ad accertare l'eseguibilità pratica della demolizione (in particolare: stato dell'opera rispetto a quello cristallizzato nella sentenza di condanna da eseguire; natura abusiva dell'eventuale proseguimento dei lavori; carattere integralmente o parzialmente abusivo dell'opera nell'attuale consistenza; verifica dell'eventuale avvenuto rilascio di titoli abilitativi in sanatoria; nel caso di abusività parziale dell'opera, eseguibilità pratica dell'intervento di eliminazione dell'abuso senza pregiudizio per la parte dell'opera non abusiva. Il consulente acquisirà inoltre eventuale delibera comunale di destinazione dell'opera abusiva a finalità pubblicistiche). Nell'espletamento della prima fase, ed al fine di velocizzare la procedura, il consulente potrà avvalersi delle verifiche eventualmente già operate dall'amministrazione comunale

interessata. L'A.G. precedente comunicherà al consulente l'esito delle verifiche di cui sia a conoscenza. Ove dovesse essere accertata, all'esito delle verifiche di cui sopra, l'eseguibilità pratica dell'intervento demolitorio o ripristinatorio, il consulente provvederà a redigere il progetto dell'intervento, completo del computo metrico estimativo, dei capitolati dei lavori e di quanto altro necessario a rendere eseguibile l'opera di demolizione.

- nella seconda fase (che potrà costituire l'unico oggetto della consulenza da affidare al dipendente regionale, qualora l'amministrazione comunale interessata abbia autonomamente ed adeguatamente provveduto a fornire alla Procura competente le indicazioni, il progetto dell'intervento di demolizione e quant'altro necessario per dar corso alla demolizione) il consulente effettuerà la Direzione dei lavori e redigerà la documentazione eventualmente necessaria per la fase esecutiva alla luce della vigente normativa, nonché assumerà il ruolo di responsabile della sicurezza ai sensi del d.lgs n. 81/2008 in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il consulente provvederà preliminarmente a fornire indicazioni in ordine ad imprese tecnicamente idonee e professionalmente affidabili per l'intervento da eseguire, avuto riguardo anche a quelle comprese nell'elenco allegato al sopra richiamato protocollo della Procura Generale (da individuare in base a criteri di rotazione e previa verifica della permanenza dei requisiti di iscrizione al predetto elenco) previa acquisizione di almeno tre preventivi e tenendo conto di precedenti affidamenti, ai fini del rispetto del criterio di rotazione, nonché dopo aver verificato anche l'eventuale disponibilità del Genio Militare del Ministero della Difesa.

Nella valutazione delle offerte il consulente verificherà la congruità dei costi indicati dalle imprese o dal Genio Militare (compresi quelli di smaltimento delle macerie e dei rifiuti e quelli inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro) rispetto alla "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio, approvata con D.G.R. n. 412 del agosto 2012 e successivi aggiornamenti".

Sulla base delle indicazioni come sopra fornite l'A.G. precedente individuerà l'impresa esecutrice dei lavori, alla stregua di quanto disposto nel "protocollo della Procura Generale".

Articolo 4

(Accesso al Fondo regionale di rotazione per le spese connesse alle attività di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio)

Ove, all'esito delle verifiche di cui alla prima fase della consulenza affidata ai sensi dell'articolo 2, ovvero all'esito di quelle autonomamente operate dall'amministrazione comunale competente, la demolizione dovesse essere valutata tecnicamente possibile, l'A.G. precedente inviterà l'amministrazione comunale interessata – tenuta ad attivarsi a titolo di collaborazione (cfr Cass. sez II n. 11993/2014) e/o comunque sulla base del protocollo dall'amministrazione stessa eventualmente stipulato con la Procura competente - a rivolgere alla Regione Lazio, al fine di ottenere l'anticipazione delle spese, specifica richiesta di accesso al fondo previsto dall'art. 29 L.R. 11 agosto 2008 n. 15, con tutte le indicazioni necessarie a identificare l'intervento e i relativi costi stimati, compresi quelli per la direzione dei lavori, nonché a comunicare all'A.G. l'esito della procedura così attivata.

Ottenuto eventuale riscontro positivo sull'impegno di spesa assunto dalla Regione, L'A.G. precedente potrà affidare la consulenza di cui all'articolo 3 ed incaricherà dei lavori di demolizione l'impresa o l'ente individuati ai sensi del predetto articolo.

Con le anticipazioni il Comune procederà alla liquidazione di tutte le spese relative all'intervento di demolizione, comprese quelle inerenti alla Direzione dei lavori, emettendo

mandato di pagamento, a seguito del decreto di liquidazione da parte dell'A.G. che avrà ad oggetto anche il compenso da corrispondere al consulente tecnico sulla base dei parametri di cui al DPR 115/2002, detto compenso sarà liquidato dal Comune interessato anche a valere sull'importo richiesto dal Comune sul fondo di rotazione regionale previsto dalla L.R. 15/2008.

Articolo 5

(Disposizioni varie)

La Regione individua il Dirigente dell'Area vigilanza Urbanistico-Edilizia e contrasto all'abusivismo o suo specifico delegato, quale responsabile per la Regione Lazio ai fini dell'attuazione del presente protocollo tra l'Ente, la Procura e i comuni richiedenti l'accesso al fondo.

Resta inteso che l'accesso al fondo è limitato dai relativi stanziamenti regionali ed il relativo utilizzo, nelle modalità di cui al presente protocollo, concorre con le ordinarie modalità di accesso da parte dei Comuni, di cui agli artt. 29 e 30 della L.R. n. 15 citata, e con la possibilità per i Comuni di accedere al Fondo della Cassa Depositi e Prestiti di cui all'art. 32, comma 12, Legge 326/2003.

Resta fermo il recupero delle spese effettuate a carico del condannato, con le modalità indicate nel citato "protocollo della Procura Generale" del 7 maggio 2013.

Anche l'individuazione delle priorità degli interventi di demolizione avverrà alla stregua di quanto previsto dal predetto "protocollo".

Articolo 6

(Durata)

Il presente protocollo ha una durata di quattro anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione. Se entro tale termine non interviene di comune accordo il rinnovo, si intenderà automaticamente risolto.

Articolo 7

(Recesso)

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente protocollo, fermo restando il rispetto e l'adempimento degli obblighi reciprocamente assunti sino alla data in cui il recesso avrà efficacia.

Roma, li

Il Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Roma

Giovanni Salvi

Il Presidente della Regione Lazio

Nicola Zingaretti